



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
CPIA 4 Milano-Lignano

www.cpialegnano.edu.it mimm0cf007@istruzione.it ☎ 0331-540489
C. F. 92048900150 - MIMM0CF007 - Via S. Teresa 30 20025 Legnano (MI)



Alla dott.ssa **Russo Veronica**
All'albo

Contratto prestazione d'opera occasionale/intellettuale per lo svolgimento del servizio di assistenza psicologica agli alunni ed al personale.

Tra

L'Istituto **CPIA 4 Milano**, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Paolo Ciuffoli, C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED], il [REDACTED] residente a [REDACTED] e domiciliato per la sua carica presso l'istituto CPIA 4 Milano, Via S. Teresa, 30 - 20025 Legnano,

e

La dott.ssa **Russo Veronica**, nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

CONSIDERATA l'assegnazione da parte del MIUR della risorsa finanziaria con finalità di acquisto di servizi professionali tra le quali l'assistenza psicologica;

VISTO per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020;

VISTO dell'art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107;

VISTO dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la determina affidataria prot.n 6415 del 12/12/2022

CONSIDERATA la natura dell'attività di fornire supporto psicologico a studenti e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;

CONSIDERATO che non si è proceduto alla ricognizione di personale interno in quanto il protocollo di intesa tra MIUR e il CNOP prevede "l'impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico";

VISTO

il verbale prot. n.6383 del 07/12/2022 della commissione giudicatrice

Il Dirigente Scolastico e la Dott.ssa russo convengono e stipulano quanto segue:

1 - Oggetto

La Dott.ssa Russo Veronica, individuata quale esperto in relazione alla domanda prodotta ed ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a fornire all'Istituto su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, attività per la realizzazione del **servizio di assistenza psicologica agli alunni ed al personale per un massimo di 40 ore di intervento**. L'attività dovrà svolgersi presso le sedi dell'Istituto CPIA 4 Milano, secondo un calendario da concordare tra il professionista e l'utente.

2 - Durata

Il presente contratto è valido fino al 08/06/2022 termine dell'attività didattica.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

3 - Verifiche

L'Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a partecipare a eventuali riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico.

4 - Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative

L'Istituto corrisponderà all'Esperto il compenso orario lordo di **€ 40,00 comprensivo di IVA e altri oneri previsti per un massimo di € 1.600** per le attività effettivamente svolte.

Tutti i pagamenti avverranno dietro **effettiva disponibilità** da parte dell'Istituto **dei fondi** di riferimento del presente incarico.

5 - Responsabilità verso terzi

L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

6 - Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all' Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 9.

7 - Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

8 - Recesso

In caso di inadempimento parziale o totale da parte dell'esperto, che non derivi da cause imputabili a questo Istituto e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, il dirigente attiverà la procedura di risoluzione del contratto con effetto immediato dandone comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di valutare il risarcimento di eventuali danni conseguenti.

9 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

10 - Foro competente

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Milano.

11 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante "*le regole generali per il trattamento dei dati*", si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.

Informativa per il trattamento dei dati personali completa sul sito del CPIA 4 Milano:

www.cpialegnano.edu.it/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali

Titolare del trattamento è l'Istituto CPIA 4 Milano, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico **Prof. Paolo Ciuffoli**

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.


12- Norme di rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Ciuffoli

L'ESPERTO
Dott.ssa Russo Veronica



Firmato da:
CIUFFOLI PAOLO
Codice fiscale: CFFPLA71M05H199Y
16/01/2023 12:45:06